



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2189 - Data adozione: 21/02/2018

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Art. 242 - D.G.R.T. 1151/2013 - Area residenziale Romagnano comune di Massa (MS) approvazione Documento di Analisi di Rischio e restituzione agli usi legittimi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2018

Numero interno di proposta: 2018AD001192

Il Dirigente

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) che istituisce i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Massa Carrara;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308 recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 46;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale parte IV, Titolo V, concernente la bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 242 e seguenti del medesimo D.lgs. 152/06, che definisce le procedure operative ed amministrative in tema di bonifica di aree inquinate

Visto in particolare il comma 5 del sopracitato D.Lgs. in merito all'approvazione dell'analisi di rischio e conclusione del procedimento;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 18 novembre 2014 n. 94 con la quale è stato approvato definitivamente il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)";

Vista la delibera n. 301 del 15 marzo 2010, della Giunta regionale (L.R. 25/98 – Art. 5 – Comma 1 lett. e bis, linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati);

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 36-bis, comma 3 il quale dispone che *“Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di sitiche, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”*;

Visto la deliberazione n. 296 del 22 aprile 2013, con cui la Giunta regionale ha approvato la (Proposta di ripermetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno, e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 312 del 29 ottobre 2013, che ha ridefinito il perimetro del il Sito di Interesse nazionale di “Massa e Carrara” ed ha stabilito all'art. 2 che: *“per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito*

di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ed del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;

Vista la DGRT n.1151 del 23 dicembre 2013 (Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree di cui all'articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012);

Vista la DGRT n. 1152 del 23 dicembre 2013 (Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino);

Considerato che la documentazione anteriore all'emanazione del Decreto Ministeriale 29/10/2013, n. 312 è disponibile presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 152/2006;

Premesso che la procedura di accertamento dello stato di contaminazione del suolo è stata attivata dal Comune di Massa presso il Ministero dell'Ambiente a partire dal 2004;

Vista la nota del 22/06/2007 prot. 2853/01.23.01/1 con la quale ARPAT ha inviato al MATTM una relazione tecnica sui campionamenti di controllo effettuati sulle matrici ambientali dall'Agenzia nelle aree residenziali del Comune di Massa denominate Castagnola, Stadio, Alteta e Romagnano dalla quale risulta per l'area in oggetto una non conformità alle CSC rilevate dal soggetto proponente nei propri campioni;

Visto il verbale della CdS Ministeriale del 30/10/2007 nella quale è stato preso atto dei risultati delle indagini sui suoli e prescritta la realizzazione di un piezometro per l'accertamento della contaminazione delle acque sotterranee;

Vista la nota del 09/01/2015 prot. n. 2015/00000876 (ns. prot. 3969 del 09/01/2015) con la quale il Comune di Massa ha trasmesso la documentazione tecnica redatta dal Funzionario del Settore Ambiente del Comune di Massa, Dott. Geol. Simone Fialdini, denominata “Analisi di rischio sito specifica (D.Lgs. n. 152/06) relativa all'area residenziale di Romagnano” con richiesta di restituzione all'utilizzo dell'area in oggetto;

Visto l'allegato cartografico (allegato 1) nel quale è identificato il perimetro dell'area residenziale di cui sopra, oggetto del presente decreto;

Vista la nota del 25/03/2015 prot. 20209 (ns. prot. 75244 del 25/03/2015) con la quale ARPAT ha inviato gli esiti delle valutazioni relative all'analisi di rischio sui suoli;

Considerato che nella nota di cui sopra ARPAT espone i punti preminenti del proprio parere dai quali risulta che dalle verifiche effettuate si possono ritenere valide e corrette le conclusioni riportate nell'analisi di rischio presentata dal Comune di Massa dalle quali risulta l'assenza di rischio sanitario per i ricettori “bambino” e “adulto” e che l'inquinamento relativo ai singoli contaminanti delle matrici suolo superficiale e suolo profondo considerate non genera rischio complessivo per la falda;

Considerato altresì che nella medesima nota ARPAT ritiene accettabili le CSR indicate e propone di limitarle ai massimi valori individuati in fase di caratterizzazione eventualmente maggiorati del 20% al fine di tenere conto dell'incertezza analitica, pertanto propone di attribuire alle particelle

catastali ricomprese nell'area Romagnano le seguenti CSR che dovranno essere riportate nei certificati di destinazione urbanistica: CSR Rame 468 mg/kg - CSR Zinco 191 mg/kg e ritiene infine corrette le prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di utilizzo dell'area;

Vista la nota del 06/11/2015 con la quale la Regione Toscana ha richiesto agli Enti competenti un parere istruttorio circa la documentazione tecnica inviata dal Comune di Massa;

Vista la nota del 02/12/2015 con la quale la Regione Toscana ha indetto la conferenza di servizi circa la restituzione all'utilizzo dell'area residenziale di "Romagnano" nel Comune di Massa;

Preso atto che in data 14/12/2015 si è svolta la prima conferenza di servizi circa l' Applicazione della procedura prevista nella DGRT 1151/2013 "Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifiche dei siti inquinati per le aree di cui all'art. 36Bis commi 2 e 3 del D.L. 83/2012 e che in tale CdS, non ritenendo sufficienti le informazioni sulla qualità delle acque di falda basate su dati ripresi da pozzi attigui, è stato deciso all'unanimità di richiedere al Comune di Massa la realizzazione di un piezometro interno all'area Romagnano e di procedere al campionamento delle acque di falda in contraddittorio con ARPAT al fine di verificare la qualità dell'acqua e il rispetto delle CSC previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006);

Vista la nota del 01/03/2016 prot. 13535 (ns. prot. 91742 del 14/03/2016) con la quale ARPAT ribadisce la necessità di realizzare un nuovo piezometro all'interno dell'area residenziale di Romagnano e di realizzazione in contraddittorio con il Comune di Massa campionamenti e analisi dell'acqua di falda;

Vista la nota del 24/03/2016 prot. 108540 con la quale la Regione Toscana richiede al Comune di Massa, come deliberato dalla CdS del 14/12/2015, la realizzazione di un nuovo piezometro all'interno dell'area residenziale di Romagnano e la realizzazione in contraddittorio con ARPAT di campionamenti e analisi dell'acqua di falda;

Vista la nota del 18/08/2016 prot. 54668 (ns. prot. 340076 del 25/08/2016) con la quale ARPAT ha inviata la validazione dei risultati analitici del campionamento delle acque di falda evidenziando la necessità di un allineamento dei dati analitici considerata la difformità con i dati del consulente tecnico del Comune di Massa;

Vista la nota del 06/09/2016 (ns. prot. 354857 del 06/09/2016) con la quale il Comune di Massa vista la nota ARPAT nella quale si richiede un riallineamento dei dati analitici, considerata la necessità di rivedere la modalità di campionamento delle acque di falda in quanto il piezometro ha mostrato una capacità di ricarica molto lenta richiede una nuova sessione di campionamento in contraddittorio con ARPAT;

Vista la nota del 08/09/2016 prot. 357477 con la quale la Regione Toscana ha comunicato al Comune di Massa e ad ARPAT il proprio nulla osta alla ripetizione del campionamento delle acque di falda;

Vista la nota del 27/09/2016 (ns. prot. 385070 del 27/09/2016) con la quale il Comune di Massa propone una nuova data per la ripetizione del campionamento delle acque di falda in contraddittorio con ARPAT specificando che la realizzazione del piezometro e la modalità di campionamento sono conformi a quanto indicato dalla normativa;

Vista la nota del 16/11/2016 prot. 68883 (ns. prot. 464623 del 16/11/2016) con la quale il Comune di Massa ha inviato i risultati analitici del campione di acqua di falda chiedendone la validazione;

Vista la nota del 22/11/2016 prot. 77431 (ns. prot. 475690 del 23/11/2016) con la quale ARPAT ha inviato la relazione di validazione del nuovo campionamento delle acque di falda evidenziando l'allineamento dei risultati con quelli del consulente tecnico del Comune di Massa e il sostanziale rispetto delle CSC indicate nella tab. 2, allegato 5, titolo V, parte IV D.Lgs. 152/06;

Vista la nota del 06/12/2016 prot. 72840 (ns. prot. 4896708 del 06/12/2016) con la quale il Comune di Massa ha inviato il report conclusivo delle analisi effettuate sulle acque di falda con allegata la relazione di validazione ARPAT;

Vista la nota del 23/01/2017 prot. 31667 con la quale la Regione Toscana ha indetto la conferenza di servizi per il giorno 09/02/2017 per la valutazione della richiesta di restituzione all'utilizzo dell'area residenziale di "Romagnano";

Considerato che nella CdS (09/02/2017), preso atto dei pareri espressi dagli Enti competenti, preso atto dello stato di contaminazione risultante dalle indagini di caratterizzazione effettuate dal Comune di Massa dalle quali risulta una contaminazione nel top soil, dove sono stati rilevati i superamenti delle CSC rame e zinco ed una criticità sulla qualità delle acque di falda che necessita di ulteriori approfondimenti, si è ritenuto di non poter approvare l'analisi di rischio e si è richiesto l'esecuzione di almeno tre campagne di monitoraggio in contraddittorio con ARPAT (febbraio, giugno, ottobre) a coprire le diverse condizioni piezometriche della falda per i parametri : ferro, manganese, alifatici clorurati cancerogeni;

Vista la nota prot. 25153 del 10/04/2017 con la quale ARPAT (ns. prot. 202932 del 18/04/2017) ha inviato la relazione di validazione dei dati analitici relativi al monitoraggio della falda effettuato in contraddittorio in data 03/03/2017 dalla quale risulta uno scenario analitico pressoché identico a quello proposto dal Comune, sia in termini di allineamento dei valori sia in termini di rispetto delle CSC della tab.2, allegato 5, titolo 5, parte IV D.Lgs 152/06 ad esclusione del parametro Ferro che, nel report analitico presentato dalla società, a differenza di ARPAT, supera le CSC;

Vista la nota prot. 56035 del 07/08/2017 (ns. prot. 402901 del 23/08/2017) con la quale ARPAT ha inviato la relazione di validazione dei dati analitici relativi al monitoraggio della falda effettuato in contraddittorio in data 15/06/2017 dalla quale risulta uno scenario analitico pressoché identico a quello proposto dal Comune, sia in termini di allineamento dei valori sia in termini di rispetto delle CSC della tab.2, allegato 5, titolo 5, parte IV D.Lgs 152/06 ad esclusione del parametro Ferro che, nel report analitico presentato dalla società, a differenza di ARPAT, supera le CSC. ARPAT evidenzia che trattandosi del secondo episodio consecutivo di disallineamento tra i dati ARPAT e quelli del laboratorio di parte relativamente al parametro Ferro risulta irrinunciabile ripristinare preventivamente le condizioni di allineamento al fine di proseguire con il monitoraggio; consiglia quindi un approfondimento di tipo analitico da svolgersi a cura dei Laboratori interessati;

Vista la nota del 24/08/2017 (ns. prot. 406069 del 24/08/2017) con la quale il Comune di Massa ha inviato il report delle campagne di monitoraggio della falda eseguite in contraddittorio con ARPAT così come richiesto dalla CdS del 09/02/2017 evidenziando che, come richiesto da USL Toscana Nord Ovest in sede di CdS del 9/02/2017, nei mesi di marzo 2017 e giugno 2017 è stato eseguito, in contraddittorio con ARPAT, il monitoraggio trimestrale del PZ SC1 ubicato in Località Romagnano che ha evidenziato la conformità ai limiti normativi per tutti i parametri ricercati ad eccezione del *Ferro*. In riferimento al parametro *Triclorometano*, che aveva mostrato una variabilità fra la campagna di maggio 2016 e quella di ottobre 2016, si evidenzia che i risultati ottenuti nelle due campagne suppletive svolte nel 2017 hanno confermato il rispetto delle CSC, in linea con quanto emerso nella campagna di ottobre 2016;

Vista la nota prot. 422511 del 06/09/2017 con la quale la Regione Toscana ha richiesto al Comune di Massa di dare riscontro a quanto richiesto da ARPAT nella nota prot. 56035 del 07/08/2017;

Vista la nota del 07/11/2017 (ns. prot. 531436 del 07/11/2017) con la quale il Comune di Massa, in

funzione della richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi per lo svincolo dell'area residenziale di Romagnano, ha richiesto la validazione di tutti i risultati dei monitoraggi sulla falda eseguiti congruenti ad eccezione del Ferro nell'attesa che si stabiliscano le procedure e che si verifichino le operazioni che hanno portato al risultato anomalo per due campagne consecutive;

Vista la nota prot. 83279 del 24/11/2017 (ns. prot. 570240 del 28/11/2017) con la quale ARPAT ha inviato la relazione di validazione dei dati analitici del monitoraggio delle acque di falda del novembre 2017 relativo al parametro Ferro rilevando che la propria indagine analitica svolta sul sito in oggetto, con le metodiche condivise, ha evidenziato uno scenario analitico pressoché identico a quello proposto dal Comune, sia in termini di allineamento dei valori sia in termini di rispetto delle CSC della tab.2, allegato 5, titolo 5, parte IV D.Lgs 152/06, ritenendo pertanto validabile l'intero processo analitico;

Vista la nota prot. 585307 del 05/12/2017 con la quale la Regione Toscana ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 10/01/2018;

Visto il verbale, allegato al presente atto (allegato 2), nel quale sono riportate le determinazioni della Conferenza di Servizi del 10/01/2018 nella quale è stata approvata l'analisi di rischio presentata dal Comune di Massa con prescrizioni;

Vista la nota prot. 8658 del 16/01/2018 (ns. prot. 26148 del 17/01/2018) con la quale la USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento Prevenzione UF Igiene Pubblica e Nutrizione, non presente alla CdS sopra richiamata, ha inviato il proprio parere dichiarando di non avere osservazioni al verbale medesimo;

Considerato che la citata DGRT 1151/2013 prevede, al cap. 4.2 (*Analisi di Rischio*) che qualora gli esiti dell'Analisi di Rischio attestino il mancato superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e per la falda il rispetto delle CSC (Concentrazioni Soglia di Conformità) il dirigente autorizza la restituzione agli usi legittimi;

Considerato che dette condizioni sono state verificate positivamente nel corso della Conferenza di Servizi sopra richiamata;

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;

DECRETA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'area residenziale di Romagnano – comune di Massa, riportata nell'allegato cartografico (allegato 1), il documento di Analisi di Rischio in conformità e con le prescrizioni determinate dalla Conferenza di Servizi del 10/01/2018, il cui verbale è riportato in allegato (allegato 2) e di dichiarare concluso il procedimento.

2. Di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dalla DGRT 1152/2013, la restituzione dell'area medesima agli usi legittimi con le prescrizioni determinate dalla sopra citata Conferenza di Servizi riportate nel verbale allegato.

3. Di ricordare che qualora dovessero essere accertate variazioni nel modello concettuale e/o aumenti dei valori analitici dei contaminanti rispetto a quelli utilizzati nell'analisi di rischio approvata dovrà essere ripetuta l'analisi di rischio stessa con i parametri aggiornati.

4. Di richiedere al Comune di Massa di mantenere funzionale il piezometro presente nell'area al fine di poterlo eventualmente utilizzare nell'ambito del progetto di bonifica unitario della falda del SIN SIR di Massa Carrara.

5. Di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Massa Carrara, al Comune di Massa, all'ARPAT, alla Az. USL Toscana Nordovest;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- 2 *Verbale CdS*
b28fd34b9be460a47c27181012f44f106a848c1e4aae56abc02fcd4e251ed590

- 1 *cartografia*
2b5aa16db7b27decc856106152eb5e734eb8736652cefc4cb7fbcebe6351f426

CERTIFICAZIONE